



COMUNE DI TAORMINA

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE NUMERO 1 DEL 29/09/2023 DEL COMMISSARIO AD ACTA

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 137 DEL 10 MAGGIO 2018 DEL COMUNE DI TAORMINA, AVENTE AD OGGETTO ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN TAORMINA, VICO LA FLORESTA N 1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N 240 DEL 05/12/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI OMISSIS.....

La sottoscritta, Dr.ssa Angela Girgenti, in qualità di Commissario ad Acta, alla presenza del Segretario Generale del Comune di Taormina, Dott. Giuseppe Bartorilla, in esecuzione della sentenza n. 1434/2023 del 02/05/2023, con la quale l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione Prima, ha deciso sull'incidente di esecuzione proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Trimboli, ed in relazione e in esecuzione della sentenza n. 358/2022 del medesimo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione Prima, ricorso di OMISSIS n. 1316/2021 R.G.;

VISTA la sentenza n. 358/2022 con cui l'Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione Prima ha deciso sul ricorso di OMISSIS contro il Comune di Taormina, iscritto al n. 1316/2021 R.G.;

CONSIDERATA l'istanza dell'Avv. Trimboli al Commissario ad Acta per l'esecuzione della sentenza in oggetto;

VISTA l'ordinanza resa in Camera di Consiglio del 09/11/2022, depositata il 15/11/2022, dalla Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata Catania;

VISTA la relazione del Commissario ad acta, depositata nel procedimento in epigrafe;

VISTA l'ordinanza n. 3447 del 27/12/2022 con la quale la Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata Catania, ha accolto l'istanza di proroga del Com-

missario ad acta nel termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della ordinanza;

VISTO il Verbale di insediamento del Commissario Ad Acta del 27/11/2022 con la quale il Commissario ad acta si è insediato formalmente presso il Comune di Taormina, per l'esecuzione della sentenza del Tar Sicilia, Sezione Staccata Catania, Sezione prima, sentenza n. 358/2022, di accoglimento del ricorso proposto DA OMISSIS, difeso dall'Avv. Salvatore Trimboli, per l'ottemperanza della Sentenza del TAR n. 2427 del 2020;

VISTA la sentenza n. 1434/2023 del 02/05/2023 con la quale Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione Prima, ha deciso sull'incidente di esecuzione proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Trimboli, ed in relazione e in esecuzione della sentenza n. 358/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata Catania, Sezione Prima, ricorso di OMISSIS contro il Comune di Taormina, n. 1316/2021 R.G.;

PREMESSA l'istanza del 07/06/2023 con la quale OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Trimboli, ha formulato istanza per l'esecuzione della sentenza sopramenzionata, ai sensi di quanto disposto dal punto 5.6. della già menzionata sentenza;

VISTA la nota del 12/06/2023 con la quale la scrivente, n.q. di Commissario ad Acta, già insediatasi presso il Comune di Taormina, ha disposto che il Comune di Taormina, nella persona del Responsabile del procedimento, comunicasse gli adempimenti eventualmente già posti in essere necessari alla esecuzione delle sentenza n. 1434/2023 del 02/05/2023 del TAR, sezione staccata Catania, sezione prima, specificando quali fossero; in difetto, ove non avesse già provveduto, ha disposto che, il Comune di Taormina, su ordine del Commissario ad acta, procedesse *“alla verifica dei requisiti di legge dell'aggiudicatario e alla valutazione di tutte le circostanze che possono assumere rilievo nel caso de quo”* al fine di consentire la piena esecuzione della sentenza sopra menzionata;

VISTO il Verbale del Commissario ad acta del 27/06/2023, sottoscritto anche dal Segretario Generale del Comune di Taormina, assunto al protocollo del Comune di Taormina al numero 20938 del 27/06/2023, e trasmesso al legale di OMISSIS con nota prot. 11759 del 30/06/2023 del Comune di Taormina, nel quale il Segretario Generale, Dott. Bartorilla, comunicava che, *“alla data odierna, ha provveduto all'accertamento della situazione debitoria di OMISSIS riferita alla data del 09.05.2018 e a quella aggiornata alla data odierna (del 20/06/2023), giusta nota prot. 20272 del 20/06/2023; la scrivente, n.q. di Commissario ad acta, in pendenza del termine assegnato e nelle more di determinarsi definitivamente, nel rispetto delle garanzie partecipative di legge, per l'adozione del provvedimento espresso (di efficacia dell'aggiudicazione o di intervento in autotutela dell'aggiudicazione) all'esito delle dette verifiche e valutazioni, dispone che il Comune di Taormina, nella persona del Responsabile del procedimento, Segretario Generale, Dott. Giuseppe Bartorilla, proceda “alla verifica dei requisiti di legge dell'aggiudicatario e alla valutazione di tutte le circostanze che possono assumere rilievo nel caso de quo”;*

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) – Italia . Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it – pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

VISTA la nota del Comune di Taormina, assunta al protocollo al n. 12375 del 06/07/2023, con la quale il Comune di Taormina comunicava di avere avviato le verifiche di cui al verbale del 27/06/2023;

VISTA la nota, assunta al protocollo del Comune di Fiumefreddo di Sicilia al prot. n. 14217 del 19/07/2023, con la quale la scrivente, a seguito dei precedenti contatti intercorsi, invitava “*il Comune di Taormina a fornire aggiornamenti sullo stato delle verifiche effettuate nei confronti di OMISSIS, specificando quelle già esitate e quelle in corso di definizione;*”

CONSIDERATA che la superiore nota rimaneva priva di riscontro;

VISTA la nota prot. 14445 del 24/07/2023, con la quale la scrivente sollecitava il riscontro alla propria precedente nota rimasta inevasa;

VISTO il verbale del Commissario ad acta del 26/07/2023 nel quale il Segretario Generale del Comune di Taormina, Dott. Bartorilla Giuseppe, ha proceduto ad effettuare le verifiche nei confronti di OMISSIS comunicando i relativi esiti:

1. Visura camerale
2. Regolarità fiscale: violazioni OMISSIS;
3. Casellario giudiziale del 12/07/2023 esito OMISSIS
4. Richiesta Comunicazione Antimafia del 07/07/2023 alla Banca Dati Nazionale antimafia
5. Carichi pendenti, protocollo numero 9891 del 2023, giudizio in corso nei confronti di OMISSIS per i reati di cui OMISSIS
6. Regolarità contributiva e previdenziale (DURC): OMISSIS.

DATO ATTO che occorre conformarsi ai principi di diritto formulati dal TAR, nella già indicata sentenza 1434/2023 “*procedere alla verifica dei requisiti di legge dell’aggiudicatario e alla valutazione di tutte le circostanze che possono assumere rilievo nel caso de quo; - procedere - nel rispetto delle garanzie partecipative di legge – all’adozione del provvedimento espresso (di efficacia dell’aggiudicazione o di intervento in autotutela dell’aggiudicazione);*”

DATO ATTO che, in seno al predetto verbale del 26/07/2023, si è constatato che **OMISSIS era privo di un requisito di partecipazione alla procedura di gara, avendo pendenze per debiti tributari nei confronti del Comune di Taormina, per come attestato in seno alla nota prot. 20272 del 20/06/2023 del Comune di Taormina;**

DATO ATTO che, in seno al predetto verbale, altresì, si è constatato che non sussistono i presupposti alla stipula del contratto per l’assenza del requisito di regolarità fiscale, per come sopra riportato, essendo presente una violazione grave nei confronti della Agenzia delle Entrate;

PRESO ATTO che, per come si evince dai carichi pendenti, protocollo n. 9891 del 2023, è in corso un giudizio nei confronti di OMISSIS per i reati di cui OMISSIS;

CONSIDERATO che il Segretario generale del Comune di Taormina, Dott. Bartorilla ha precisato che, per come appreso, tale giudizio pende per il **procedimento di OMISSIS;**

DATO ATTO che il Comune di Taormina ha proceduto, ai sensi degli articoli 7 e seguenti della legge 241/90 e ss.mm.ii., ad avviare il procedimento amministrativo per l'annullamento d'ufficio della determinazione n. 137 del 10 maggio 2018 del Comune di Taormina, avente ad oggetto *ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN TAORMINA, VICO LA FLORESTA N 1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N 240 DEL 05/12/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI OMISSIS*, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e ss, con nota, protocollo numero 24401 del 26/07/2023, trasmessa per conoscenza a questo Commissario ad Acta;

CONSIDERATO che la scrivente ha richiesto un'ulteriore proroga all'Ill.mo TAR per la definizione del giudizio in oggetto;

DATO ATTO che si è richiesto con nota prot. n. 17372 dell'08/09/2023 al Comune di Taormina lo stato del procedimento in essere;

DATO ATTO che la superiore nota è rimasta priva di riscontro;

CONSTATATO il perdurante inadempimento del Comune di Taormina, nonostante le avvertenze operate in seno al verbale del 26/07/2023;

VISTE le controdeduzioni di OMISSIS, per mezzo del suo Avvocato Salvatore Trimboli, del 04/08/2023;

CONSIDERATO necessario procedere al loro previo esame al fine di potere determinarsi nell'adozione del provvedimento di definizione del procedimento in oggetto;

PRESO ATTO, anzitutto, che la scrivente non ha proceduto alla nomina del Segretario generale del Comune di Taormina, Dott. Bartorilla, quale RUP del procedimento di ottemperanza, ma ha operato in ossequio ai principi giurisprudenziali esplicitati dalla sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 25 maggio 2021, n. 8, che, in relazione ai poteri dell'amministrazione dopo la nomina del commissario, ha chiarito, per quel che qui interessa, quanto segue: *"- il potere dell'amministrazione e quello del commissario ad acta sono poteri concorrenti, di modo che ciascuno dei due soggetti può dare attuazione a quanto prescritto dalla sentenza passata in giudicato, o provvisoriamente esecutiva e non sospesa, o dall'ordinanza cautelare fintanto che l'altro soggetto non abbia concretamente provveduto; - gli atti emanati dall'amministrazione, pur in presenza della nomina e dell'insediamento del commissario ad acta, non possono essere considerati di per sé affetti da nullità, in quanto gli stessi sono adottati da un soggetto nella pienezza dei propri poteri, a nulla rilevando a tal fine la nomina o l'insediamento del commissario; - gli atti adottati dal commissario ad acta dopo che l'amministrazione abbia già provveduto a dare attuazione alla decisione, ovvero quelli che l'amministrazione abbia adottato dopo che il commissario ad acta abbia provveduto, sono da considerare inefficaci e, ove necessario, la loro rimozione può essere richiesta da chi vi abbia interesse, a seconda dei casi, al giudice dell'ottemperanza o al giudice del giudizio sul silenzio."*

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) - Italia . Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it - pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

DATO ATTO che Il funzionario Responsabile del procedimento del Comune di Taormina ha adottato l'avvio del procedimento volto all'annullamento in autotutela sulla base di valutazioni e ragionamenti in diritto condivisi con il Commissario ad acta;

DATO ATTO che le osservazioni di OMISSIS in merito al requisito di partecipazione alla procedura di gara, non possono ritenersi condivisibili perché il requisito di partecipazione doveva sussistere al momento della partecipazione al bando; **lo stesso non era presente per la pendenza per debiti tributari nei confronti del Comune di Taormina, per come attestato in seno alla nota prot. 20272 del 20/06/2023 del Comune di Taormina; a nulla vale, pertanto, che successivamente alla partecipazione la posizione debitoria si possa essere estinta.**

RITENUTO non potersi dare rilievo alla ragione della mancata conoscenza delle posizioni debitorie, per come indicato in seno alle osservazioni e nell'allegato 2) delle stesse (prot. 12453 del 29/05/2028) perché trattasi di posizioni debitorie per tributi TARI e per servizio idrico integrato, la cui obbligazione sorge per il sol fatto del possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti urbani.

DATO ATTO che la situazione debitoria, come nel caso di specie, per il contribuente sussiste sostanzialmente indipendentemente dalle procedure adottate dall'Ente;

RITENUTO, peraltro, che la partecipazione alla gara, con l'annessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, avrebbe dovuto imporre secondo la diligenza del *bonus pater familias* il previo accertamento della propria posizione debitoria nei confronti del Comune presso il quale possedeva o deteneva l'immobile fonte dell'obbligazione tributaria e non.

DATO ATTO che, per quanto concerne l'accertamento della Regolarità fiscale, si evidenzia l'Agenzia delle Entrate ha comunicato violazioni, OMISSIS, da ritenersi gravi ai fini dell'eventuale declaratoria di efficacia dell'aggiudicazione;

RITENUTO che, per quanto concerne la pendenza del procedimento penale, si evince che dall'accertamento dei carichi pendenti, protocollo numero 9891 del 2023, si è preso atto esservi in corso un giudizio nei confronti di OMISSIS per i reati di cui OMISSIS giudizio pendente, per come precisato dal Segretario generale del Comune di Taormina, e indicato anche in seno alle osservazioni della parte istante, che per il **procedimento di OMISSIS**;

RITENUTO che la pendenza del procedimento penale deve essere esaminata anche alla luce del Parere con funzione consultiva n. 35 del 20 luglio 2023 dell'Autorità nazionale anticorruzione (cfr. *in presenza di gravi fatti di rilevanza penale conosciuti dalla stazione appaltante è demandato alla stessa un margine importante di discrezionalità con riferimento alla verifica del requisito di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, che prevede come causa ostativa alla partecipazione a gare d'appalto e alla stipula dei relativi contratti, previa motivata valutazione della stazione appaltante, la circostanza che il concorrente abbia commesso un errore grave nell'esercizio della sua attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.*).

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) – Italia . Tel. 09426101
e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it – pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

CONSIDERATO che il TAR, con la sentenza 1434/2023 ha disposto che si dovesse “*procedere alla verifica dei requisiti di legge dell’aggiudicatario e alla valutazione di tutte le circostanze che possono assumere rilievo nel caso de quo; procedere - nel rispetto delle garanzie partecipative di legge – all’adozione del provvedimento espresso (di efficacia dell’aggiudicazione o di intervento in autotutela dell’aggiudicazione), rimettendo la valutazione in ordine alla efficacia della aggiudicazione o all’intervento in autotutela, considerate le circostanze di fatto e di diritto;*”

RITENUTO, pertanto, non ritenere condivisibili le osservazioni di OMISSIS, per le motivazioni sopra indicate e per come disaminate;

VISTO il disposto di cui all’art. 21 nonies della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO il recente arresto della giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. III, n. 6137 del 2023) che ha statuito in merito: (...) “*Ebbene, deve in primo luogo osservarsi che, indipendentemente dalla distinzione astrattamente effettuabile tra le condotte decettive contemplate dall’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990 – a seconda che siano costituite da mere “false rappresentazioni dei fatti” o da “dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci” – e dalle diverse conseguenze che ad essa volessero ricollegarsi – nel senso che solo nella seconda ipotesi sarebbe necessario, ai fini del superamento del “termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi dal momento dell’adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici”, entro il quale deve essere adottato il relativo provvedimento di autotutela - occorre porre in evidenza la ratio unitaria della disposizione, intesa a sollevare l’Amministrazione dal rispetto di un termine perentorio e (allo stato attuale) rigorosamente determinato nella sua estensione temporale, in tutti i casi in cui, indipendentemente dalla forma della dichiarazione ingannevole, essa abbia fatto legittimo affidamento sull’apporto dichiarativo del privato ai fini del rilascio del provvedimento favorevole, astenendosi dall’effettuare autonome acquisizioni istruttorie aventi ad oggetto i fatti rilevanti e dall’esercitare i controlli (preventivi o successivi a quel provvedimento) in ordine alla genuinità delle dichiarazioni dell’interessato.*

Tale conclusione discende dalla ragionevole considerazione che, così come l’Amministrazione non può essere considerata in colpa (nel rilascio del provvedimento ampliativo) laddove sia stata fuorviata dal contributo istruttorio del privato, se non sussistevano oggettive ragioni per dubitare della sua attendibilità e correttezza, allo stesso modo, nessun consolidamento dell’affidamento del suddetto in ordine al vantaggio giuridico (illegittimamente) conseguito può predicarsi qualora questo abbia costituito il frutto di un suo comportamento volto, dolosamente o colposamente, alla rappresentazione artificiosa, recte oggettivamente non veritiera, dei fatti rilevanti.

4.5. In siffatto contesto interpretativo, dalla necessità, normativamente prevista, che la fattispecie decettiva abbia costituito oggetto di una sentenza di condanna del giudice penale passata in cosa giudicata non potrebbe derivare un vantaggio per il privato – tutelato nel mantenimento dell’utilità ad esso attribuita mediante il provvedimento ampliativo emesso in carenza dei suoi presupposti legittimanti per effetto dello “scudo” rappresentato dal decorso del suddetto “termine ragionevole” – proprio nelle ipotesi in cui, in considerazione della astratta rilevanza penale della condotta fuorviante, il suo comportamento sia oggettivamente connotato da un più elevato grado di disvalore e “pericolosità”.

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) – Italia . Tel. 09426101
e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it – pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

Del resto, finché una sentenza penale di condanna non sia stata pronunciata e non sia passata in giudicato, non potrebbe certo essere la P.A. (né tantomeno il giudice amministrativo, chiamato a sindacare la legittimità del provvedimento di autotutela sotto il profilo della sua tempestività) accertare se la dichiarazione falsificatrice integri o meno, in concreto, una fattispecie di reato, al fine di stabilire se l'esercizio del potere di autotutela sia soggetto al termine perentorio di dodici mesi ovvero ad una più elastica valutazione di ragionevolezza circa il "quando" della adozione del provvedimento di annullamento d'ufficio, non essendo all'uopo evidentemente sufficiente che la falsità rappresentativa sia stata calata nelle forme della dichiarazione sostitutiva.

4.6. Deve piuttosto ritenersi – in linea con la diversa carica di disvalore che presenta la dichiarazione decettiva, a seconda che integri o meno astrattamente una fattispecie criminosa – che la pronuncia di una sentenza penale di condanna passata in giudicato abbia la funzione di ampliare, piuttosto che restringere, lo "spatium temporis" concesso all'Amministrazione ai fini del ripristino (sussistendone le altre condizioni di legge) della legalità violata mediante l'adozione del provvedimento ampliativo, con la conseguenza che essa sarà legittimata all'esercizio del suo potere di autotutela anche oltre il termine suindicato non solo ogniqualvolta abbia accertato che il provvedimento suindicato è stato emesso sulla scorta di una "falsa rappresentazione dei fatti", indipendentemente dalla forma (dichiarazione sostitutiva o meno) in cui essa sia stata versata, ma anche quando la falsità della dichiarazione sostitutiva sia stata acclarata con una sentenza definitiva di condanna.

Solo in questo modo, infatti, si scongiura l'effetto paradossale per cui il privato che abbia reso una falsa rappresentazione mediante una dichiarazione sostitutiva (la quale, giova precisare, può avere ad oggetto anche i "fatti", ex art. 46, comma 1, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) si giori del vantaggio ad esso illegittimamente attribuito in forza di quella dichiarazione, non essendo intervenuta una sentenza penale di condanna per il reato di cui all'art. 76 d.P.R. cit., a differenza del privato che si sia reso responsabile di una "mera" "falsa rappresentazione", senza utilizzare il suddetto modulo dichiarativo e senza incorrere nella violazione della menzionata norma incriminatrice. (...)"

RITENUTO condivisibile il superiore orientamento giurisprudenziale, posto che altrimenti si verrebbe alla non coerente soluzione di affidare e stipulare il contratto con un soggetto, privo di un requisito di partecipazione al momento della scadenza delle domande ed, altresì, sottoposto a un procedimento penale di cui sopra per il procedimento in oggetto;

RITENUTO, pertanto, conformemente ad un principio di legalità sostanziale e di *par condicio* dei partecipanti doversi procedere all'annullamento in autotutela della determinazione n. 137 del 10 maggio 2018 del Comune di Taormina, avente ad oggetto *ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN TAORMINA, VICO LA FLORESTA N 1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N 240 DEL 05/12/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI OMISSIS*, ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e ss. e conformemente alle indicazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis C.D.S., sez. III, 6137/2023; C.D.S. sez. V, 2971/2021; C.D.S. sez. V, 3940/2018;), nel rispetto delle garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo;

Comune di Taormina

Corso Umberto I, 217 - 98039 Taormina (ME) – Italia . Tel. 09426101

e-mail: protocollo@comune.taormina.me.it – pec: protocollo@pec.comune.taormina.me.it

DATO ATTO che sono state rispettate le garanzie di partecipazione al procedimento amministrativo;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTO l'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Oreell;

D E T E R M I N A

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di annullare in autotutela, per le motivazioni su riportate, la determinazione n. 137 del 10 maggio 2018 del Comune di Taormina, avente ad oggetto *ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELL'IMMOBILE COMUNALE UBICATO IN TAORMINA, VICO LA FLORESTA N 1, IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N 240 DEL 05/12/2017. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE IN FAVORE DI OMISSIS* ai sensi dell'art. 21 nonies della Legge 241/1990 e ss. e conformemente alle indicazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis C.D.S., sez. III, 6137/2023; C.D.S. sez. V, 2971/2021; C.D.S. sez. V, 3940/2018);

di disporre che il presente atto sia notificato a OMISSIS, personalmente e presso il domicilio eletto, a cura del Comune di Taormina, e trasmesso per i provvedimenti di competenza al Segretario Generale del Comune di Taormina, RUP del procedimento in oggetto;

di pubblicare il presente provvedimento presso l'albo on line del Comune di Taormina e nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente, previa anonimizzazione ed oscuramento dei dati sensibili e giudiziari non ostensibili e nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quello di "liceità, correttezza e trasparenza" nonché di "minimizzazione", in base ai quali i dati personali devono essere "trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato" e devono essere "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art. 5, par. 1, lett. a) e c), del Regolamento);

di dare atto che avverso il presente provvedimento sono consentiti i rimedi previsti per legge.

Il Segretario Generale
f.t.o. Dott. Giuseppe Bartorilla



Il Segretario Comunale
n.q. di Commissario ad Acta
f.t.o Dr.ssa Angela Girgenti

Parere di regolarità contabile
Art. 147 bis Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche

Taormina, 29/09/2023



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
(Dott.ss Angela La Torre)

f.t.o IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Giuseppe Bartorilla